



IL RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME.

F Edeli, ed amati Nostri. Avendo sentita la relazione del Progetto de' Provvedimenti, che Ci avete presentato, e che voi stimate di dover rendere pubblici, per agevolare sempre più l'osservanza delle Regie Costituzioni, che vi concernono; abbiamo quello approvato, e lo ritroverete qui annesso, mandandovi non solo di dargli corso, ma anco di rappresentarci per lo stesso fine quelle ulteriori provvidenze, che in progresso stimerete necessarie per giugnere a quell'ottimo governo delle Persone, e delle Professioni da voi dipendenti, che dee essere l'oggetto delle vostre cure; ordinando Noi col presente, il quale dovrete rendere anche pubblico, a tutti gli Uffiziali Nostri, sì di Giustizia, che di Guerra, di porgere ogni assistenza a voi, a' vostri Rappresentanti, a' Visitatori, ed agli altri Uffiziali vostri, affinché sieno detti Provvedimenti esattamente osservati da chi s'appartiene, sotto le pene da voi prescritte. Sarà poi Giudice in questa Città di tutte le Cause Criminali per contravvenzione alle Costituzioni, e Regolamenti dell'Università, ed a' vostri Provvedimenti l'Assessore del Magistrato della Riforma degli Studj; e negli altri Luoghi si procederà dagli Ordinarij de' medesimi, gli Atri delle quali dovranno farsi dal Segretario vostro, e da quei de' vostri rispettivi Rappresentanti nelle Provincie. Vogliamo poi, che presentiate Copia di questi, ed altri Regolamenti, che faranno da voi pubblicati, al detto Magistrato della Riforma degli Studj, acciocchè li faccia registrare: e senza più preghiamo il Signore, che vi conservi. Torino li 7. Ottobre 1730.

C. EMANUELE.

D'Ormea.

IL MAGISTRATO DEL PROTOMEDICATO.

Quantunque poco dopo la creazione di questo Magistrato siasi da noi posta ogni cura per estirpar quegli abusi, che nelle cose alla Medicina appartenenti da molto tempo regnavano, e per sostenere la quasi caduta autorità degli antichi Ordini, avendo dato per questo effetto, ed a voce, ed in iscritti agli Uffiziali nostri quelle Istruzioni, che a vantaggio del Pubblico, ed a conservazione della sanità, necessarie, ed opportune erano state da noi disposte: l'esperienza nondimeno, che abbiamo presa, ci ha fatta conoscere la necessità, che ci corre al presente, di far pubblicare, precedente però la Regia approvazione, alcune nostre determinazioni, affinché essendo chiaramente ad ognuno spiegato ciò, che egli dee nella sua Professione operare, riesca ciascuna di vantaggio al Pubblico, e di onore a se stessa.

Ordiniamo pertanto doverci da ciascuna delle Persone infra nominate osservare quanto siegue, oltre a quello, che vien disposto dalle Regie Costituzioni, e dagli antichi Editi, il ciò per altro, che non sia altrimenti dalle medesime, o da queste nostre determinazioni disposto.

Qualunque Medico, che non sarà stato addottorato nell'Università di Torino, dovrà fra un mese prossimo presentar a questo Magistrato, od a chi terrà le di lui veci nelle Provincie le sue Patenti, sotto pena di Scudi venticinque d'oro.

Chiunque eserciterà la Professione di Medico senza i requisiti necessari, o che, essendo in effetto addottorato, riceverà regali, o stipendj da qualunque Speciale, incorrerà nella pena d'essere interdetto dall'esercizio.

Ogni Speciale, che non sarà stato esaminato, ed approvato da' passati Signori Protomedici Generali, o da chi aveva l'autorità di ciò fare in questa Metropoli, dovrà fra un mese prossimo comparire innanzi al Capo di questo Magistrato per esser esaminato, ed approvato, sotto pena di Scudi dieci d'oro. Quelli poi della Savoia, e della Provincia di Nizza dovranno fra il tempo suddetto, e sotto la medesima pena tramettere al medesimo la fede del loro esame, e riportarne la dovuta Patente.

Non sarà permesso a veruno Speciale di spedire medicamenti interni senza la Ricetta sottoscritta da Medico, sotto pena a chi contravverrà di Scudi due d'oro per ogni volta.

Sarà pure ogni Speciale obbligato a porre sopra il Rimedio il nome dell'amalato, cui verrà prescritto, sotto la medesima pena.

Chi ardirà vender Medicine, od altre cose appartenenti agli Speciali senza legittima Patente, incorrerà nella perdita delle Robe vendute, e di Scudi venticinque d'oro. Que' poi, che compreranno Rimedi da tali Persone, faranno puniti con la pena di Scudi cinque d'oro.

Qualunque Speciale, che in frode delle Visite chiederà spezieria, e di poi la riaprirà, o che non vorrà quelle ricevere, eziandio sotto pretesto di qualunque Privilegio, incorrerà nella pena di Scudi venticinque d'oro, alla quale pure soggiaceranno quegli Speciali in Città, che non si faranno fra un mese provveduti del Giovane Ajutante.

E perchè nascon sovente abusi con grave pregiudizio de' Particolari nelle Tasse de' Medicamenti, si deputerà dal Capo di questo Magistrato un Tassatore Uomo di probità, e d'abilità, che dovrà regolarli secondo la Tassa pubblicata dal fu Sig. Protomedico Richa, finchè siasi pubblicata la nuova, che potrà esigere per sua mercede il solito pagarsi a' Tassatori di questa Città, cioè lire due per cento.

Non potrà veruno esercitare la Professione di Fondachiere, o di Droghista,

se prima non sarà stato esaminato, ed approvato, e dovrà tenere Fondaco, o Magazzino aperto di Droghe medicinali, sotto pena di Scudi dieci d'oro, e della perdita delle Robe, alla quale faranno pur sottoposti coloro, che andranno in giro vendendo dette Droghe senza la dovuta Patente.

Non si ammetterà veruno all'Esame per esercitare la Professione di Fondachiere in questa Metropoli, se non presenterà prima al Capo di questo Magistrato una fede d'aver fatto pratica in qualche Fondaco almen per tre anni, e di esser dotato di buoni costumi; e detta fede dovrà essere sottoscritta da' Sindaci della suddetta Professione.

Tutte le Droghe, che s'introduurranno negli Stati di S. M., dovranno essere visitate dal Revisore a ciò deputato, eziandio in tempo di Fiera, e non ostante qualunque Privilegio, od esenzione a favore di merci, o di vetrouaglie; ed a riguardo della mercede di questi si dovrà puntualmente osservare l'ordinato dell'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Magistrato della Riforma degli Studj de' 18. Giugno scorso, sotto pena a' renitenti d'uno Scudo d'oro.

E perchè siamo informati, che diverse Persone, particolarmente Vetturali, introducono dagli Stati Stranieri diverse Droghe di cattiva qualità; chiunque sarà trovato con le medesime senza la ricevuta del rispettivo Revisore, incorrerà nella pena della perdita delle Robe suddette, e di due mesi di Carcere. Que' poi, che compreranno dette Droghe, senza che sia loro presentata la ricevuta di Visita, saranno puniti con la perdita delle medesime, e con la pena di Scudi venticinque d'oro.

Non sarà permesso a verun Fondachiere, o Droghista tener, o vendere alcun Composto, che si fabbrichi negli Stati di S. M., nemmeno comprarne dagli Speciali per vendergli altrui: volendo che chiunque ne avrà bisogno se ne provveda a drittura alle Spezierie, sotto pena a chi contravverrà di Scudi venticinque d'oro.

Tutti i Rivenditori di Robe vive, ed anche quei d'Acquavite, ed i Distillatori della medesima, dovranno fra quindici giorni prossimi aver riportate dal Capo di questo Magistrato le Lettere d'Approvazione sotto pena di Scudi due d'oro in caso di ripugnanza.

Tutti gli Speciali, i Fondachieri, i Droghisti, i Rivenditori di Robe vive, quei d'Acquavite, ed i Distillatori della medesima dovranno giurar nelle mani del Capo di questo Magistrato, o di chi terrà le veci del medesimo nelle Provincie secondo la formola da' Noi stabilita; e dovrà altresì ciascuno esser soggetto alle Visite che si faranno.

Trovandosi due, o più Fondachieri, Droghisti, o Rivenditori di Robe vive, d'Acquavite &c. uniti, o sia associati, dovrà ciascun de' medesimi venir esaminato, ed approvato.

I Semplici, o sia Erbolaj, i Chimici, i Saltambanchi, i Cavadenti, ed altre Persone di simil sorta dovranno aver Licenza da' Noi, sotto le pene ad arbitrio di questo Magistrato.

Mandiamo finalmente, che sieno queste nostre determinazioni da ognuno, a chi apparterrà, puntualmente osservate, e che vengano pubblicate, precedente come sovra la Regia approvazione, ne' Luoghi, e modi soliti, e che alla Copia stampata dallo Stampatore di S. M., Chais si debba prestar l'intera fede, come al proprio Originale. Torino li 7. Ottobre 1730.

Per detto Illustrissimo MAGISTRATO.

Papanti Segretario.